

ALLEGATO "" AL REPERTORIO N. E FASCICOLO N.

STATUTO
DELLA
"FONDAZIONE CASA BUONARROTI"
DENOMINAZIONE E SEDE

Art. 1 - La "FONDAZIONE CASA BUONARROTI" ha sede in Firenze, Via Ghibellina n. 70.

SCOPI

Art. 2 - La Fondazione prosegue l'attività già svolta dall'ENTE CASA BUONARROTI, quale gestore dei beni relitti dal Cav. Cosimo Buonarroti con suo testamento del nove febbraio 1858. La Fondazione subentra senza interruzione in tutti i rapporti giuridici già inerenti tale Ente.

La Fondazione, senza perseguire scopo di lucro alcuno, continuerà ad attuare i fini istituzionali dell'Ente, cioè: la promozione della conoscenza del proprio patrimonio culturale, artistico e di memorie; la ricerca scientifica su tematiche michelangiottesche e riguardanti la storia della Casa e della Famiglia Buonarroti attraverso i secoli; l'incremento ed il continuo aggiornamento della biblioteca e della fototeca; la tutela e lo studio dell'Archivio della Famiglia e della collezione di disegni di Michelangelo e della sua Scuola; l'apertura regolare del Museo che espone opere di Michelangelo e le collezioni d'arte della Famiglia, come da inventario stilato negli anni 1981-82 e sue successive integrazioni; l'organizzazione, sia in Italia che all'Estero, di mostre temporanee riguardanti Michelangelo, la famiglia Buonarroti, la storia della Casa e temi a questi inerenti; la instaurazione ed il mantenimento di rapporti privilegiati col Sistema Museale del Comune di Firenze.

Potrà infine svolgere tutte quelle attività, se complementari, anche commerciali, connesse al perseguimento delle finalità qui di sopra elencate.

Le menzionate attività devono intendersi ricadere nell'ambito dei settori di cui all'articolo 10.1/a, 2, 3, 5 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460.

La Fondazione ha l'esclusivo scopo di perseguire le menzionate finalità. Le è fatto divieto di svolgere attività diverse ad eccezione di quelle connesse agli scopi elencati.

PATRIMONIO

Art. 3 - Il patrimonio della Fondazione è inizialmente costituito dal patrimonio già dell'"Ente Casa Buonarroti" ed è sottoposto ai vincoli di cui all'articolo 3 commi 6 e 7 del

Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n. 419.

La composizione e la consistenza del patrimonio potranno essere successivamente modificate o integrate:

- da contributi, lasciti, donazioni, cessioni (anche di diritti d'autore) da parte di Enti o Privati, o da acquisizioni operate dalla Fondazione;
- da contributi pubblici.

La Fondazione provvederà alle spese per il proprio funzionamento e per il perseguimento dei propri scopi anche con eventuali altri contributi di Amministrazioni, di Enti pubblici e di Privati.

ORGANI

Art. 4 - Sono organi della Fondazione:

- il Presidente;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Comitato Scientifico;
- il Collegio dei Sindaci Revisori;
- il Direttore.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 5 - Il Consiglio di Amministrazione si compone del Presidente e di due membri ulteriori. Costoro durano in carica cinque anni dal momento del loro insediamento. Essi sono rieleggibili e sono nominati due dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e uno dal Comune di Firenze; spetta a loro indicare chi tra i membri assume la carica di Presidente.

Al Consiglio di Amministrazione spetta l'amministrazione e la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno e può nominare un segretario verbalizzante anche esterno al Consiglio stesso.

Le riunioni sono presiedute dal suo Presidente ed in caso di sua assenza viene preliminarmente nominato un sostituto per la singola riunione.

E' riservato al Consiglio di Amministrazione il compito di approvare i bilanci ed i regolamenti interni.

La convocazione del Consiglio di Amministrazione potrà avvenire a mezzo lettera raccomandata, fax o e-mail, inviati almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono adottate a maggioranza semplice. In caso di parità di voti prevale la decisione votata dal Presidente della

riunione.

IL PRESIDENTE

Art. 6 - Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione, per ogni atto o procedura; convoca il Consiglio di Amministrazione, può essere delegato a svolgere istituzionalmente affari specifici.

Il Presidente dura in carica fino al cessare del mandato conferito ai membri del Consiglio di Amministrazione di cui fa parte.

BILANCIO

Art. 7 - Il bilancio preventivo deve essere redatto una volta all'anno entro il 30 novembre dell'anno precedente; il bilancio consuntivo ed il relativo rendiconto devono essere redatti una volta all'anno entro il 30 aprile dell'anno seguente. È fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione durante la vita della Fondazione. Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

IL COMITATO SCIENTIFICO

Art. 8 - Il Comitato Scientifico è costituito da nove membri tra i quali è nominato il Presidente. Essi sono necessariamente muniti di note ed affermate competenze nelle attività svolte dalla Fondazione.

I membri del Comitato Scientifico sono designati come segue:

- Tre dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali.
- Due dal Comune di Firenze.
- Due dall'Università di Firenze.
- Due dal Direttore della Biblioteca Medicea Laurenziana.

Il Presidente del Comitato Scientifico è nominato tra Costoro dal Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente dovrà essere persona di elevate competenze scientifiche in materia "michelangiolesca".

Compito del Comitato Scientifico è il sovrintendere alle attività culturali della Fondazione ed a questo fine esaminare e decidere ogni tipo di iniziativa scientifica e culturale. Esso propone al Consiglio di Amministrazione ogni iniziativa che ritenga opportuna elaborandone il progetto anche sotto il profilo economico.

Nessuna iniziativa culturale o scientifica può essere adottata dal Consiglio di Amministrazione se non elaborata o proposta dal Comitato Scientifico.

Il Comitato Scientifico è convocato dal Presidente ogni qualvolta Egli lo ritenga necessario od opportuno, comunque almeno una volta l'anno. Le riunioni sono valide qualunque sia il numero dei presenti e se ne redige processo verbale. Le delibere del Comitato Scientifico sono adottate a maggioranza semplice degli intervenuti.

IL COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI

Art. 9 - Il Collegio dei Sindaci Revisori è formato da tre membri effettivi e due supplenti nominati dagli Enti costituenti unitamente alla nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione. Essi sono scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili ed almeno uno di essi deve essere nominato dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Il loro compenso è fissato preventivamente dal Consiglio di Amministrazione al momento della nomina.

Il Collegio provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esprime il suo parere mediante un'apposita relazione sul Conto Consuntivo.

I membri del Collegio dei Sindaci Revisori devono essere convocati alle riunioni del Consiglio di Amministrazione in cui si approvano i bilanci o si discutono programmi di natura economica e finanziaria, ma non hanno diritto di voto.

Essi possono comunque partecipare liberamente ad ogni altra riunione del Consiglio di Amministrazione, di cui deve essere dato Loro avviso.

La convocazione del Collegio dei Sindaci Revisori viene effettuata secondo le medesime modalità di cui all'Art. 5.

I membri del Collegio durano in carica per un quinquennio e sono rinominabili.

Le riunioni del Collegio sono disciplinate dalle norme del Codice Civile in materia di Società per Azioni.

REGOLAMENTO

Art. 10 - Per ogni ulteriore definizione dell'attività e del funzionamento della Fondazione può farsi luogo alla redazione di un apposito regolamento che dovrà essere approvato dal Consiglio di Amministrazione.

DIRETTORE

Art. 11 - Il Direttore della Fondazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione, che stabilisce le sue funzioni ed il suo compenso, attribuendogli le relative facoltà. Rimane in carica per tutto il tempo in cui permane in carica il Presidente del Consiglio di Amministrazione che lo nomina. Esso può essere riconfermato.

Il Direttore predispone il programma corrente di attività della Fondazione; è responsabile della sua attuazione, dell'attività del personale e degli uffici, dell'operato dei collaboratori esterni della Fondazione. Se convocato partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Scientifico. Non ha diritto di voto.

MODIFICHE STATUTARIE

Art. 12 - Le modifiche allo Statuto della Fondazione devono essere deliberate dal Consiglio di Amministrazione col voto unanime dei suoi componenti.

SCIoglimento

Art. 13 - In caso di scioglimento, quale ne sia la causa, il patrimonio della Fondazione dovrà devolversi ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

RICHIAMI NORMATIVI

Art. 14 - Per quanto non espressamente previsto vengono a richiamarsi le vigenti disposizioni del Codice Civile, del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 e del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n.419.